

Assicurazione della Responsabilità del Dipendente e Collaboratore del Servizio Sanitario in RSM e/o Italia per Colpa Grave (Colpa Lieve per interventi di primo soccorso per solidarietà)

Documento informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Impresa che realizza il prodotto: Lloyd's of London



Prodotto Assicurazione della Responsabilità del Dipendente e Collaboratore del Servizio Sanitario in RSM e/o Italia per Colpa Grave (Colpa Lieve per interventi di primo soccorso per solidarietà)

Documento predisposto a cura di GOLINUCCI SRL Stabile Organizzazione in RSM: via Ca' Raggio 1 – 47893 Borgo Maggiore. Iscrizione presso BCRSM n. B-080. GOLINUCCI SRL è autorizzato da IVASS. Numero di registrazione: B000070946.

Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura il personale dipendente e non dipendente a qualsiasi titolo inquadrato nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale Italiano e Repubblica San Marino per i danni causati ai terzi involontariamente commessi a seguito di inadempienza dei doveri professionali nello svolgimento della propria Attività Professionale assicurata.

 Che cosa è assicurato?	 Che cosa non è assicurato?
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Il patrimonio dell'Assicurato che questi sia tenuto legalmente a pagare in qualità di responsabile con colpa grave in conseguenza di danni e perdite patrimoniali causati a terzi, inclusi i pazienti, nel caso di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ azione di rivalsa esperita dalla società di assicurazioni dell'Azienda Sanitaria Pubblica nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge, a condizione che per tali Danni egli sia stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave con sentenza della Autorità Giudiziaria ordinaria civile e/o della Corte dei Conti; ✓ azione di responsabilità amministrativa esperita dall'Azienda Sanitaria Pubblica nei casi previsti dalla legge, a condizione che per tali Danni egli sia stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave con sentenza della Autorità Giudiziaria ordinaria civile e/o della Corte dei Conti. ✓ azione di recupero esperita dall'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) nei casi ed entro i 	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Le richieste di risarcimento e/o circostanze di sinistro, come definite, qualora siano notificate in data successiva a quella di scadenza del periodo di assicurazione; ✗ Le richieste di risarcimento connesse a fatti noti e circostanze già note all'Assicurato prima della data di continuità assicurativa anche se mai denunciate ai precedenti assicuratori; ✗ Le richieste di risarcimento connesse a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere prima della data di retroattività stabilita nel Certificato e/o Scheda di Copertura; ✗ I danni attribuibili ad azioni od omissioni commesse dall'Assicurato con dolo; ✗ I danni riconducibili ad attività abusive o non consentite o non riconosciute dalle leggi e dai regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso; ✗ Le conseguenze di fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere dopo che l'Assicurato abbia posto termine all'attività professionale con conseguente cancellazione dall'Albo professionale, oppure dopo che per

limiti previsti dalla legge sanmarinese, a condizione che per tali danni l'assicurato sia stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave con decisione dell'Autorità Giudiziaria.

- ✓ L'assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni derivanti da interventi di primo soccorso eseguiti per dovere di solidarietà, emergenza o soccorso sanitario al di fuori dell'attività retribuita; solo ed esclusivamente in tale ipotesi la copertura è altresì estesa ai Danni cagionati con colpa lieve.
- ✓ L'assicurazione è riferita a tutte le mansioni demandate all'Assicurato nella sua qualità di dipendente, consulente o collaboratore di strutture pubbliche (ospedali, cliniche o altri istituti pubblici). È compresa altresì l'attività professionale *intramoenia* esercitata in conformità alle norme e ai regolamenti vigenti.
- ✓ La polizza è prestata nella forma "claims made" ossia opera allorché la Richiesta di risarcimento o la Circostanza di Sinistro, come definite, sia notificata all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di validità dell'assicurazione e purché sia conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività riportata nella scheda di polizza.
- ✓ Le coperture assicurative operano entro l'importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).
- ✓ L'assicurazione risponde inoltre, in aggiunta al Massimale stabilito nella Scheda di Copertura ma entro il limite del 25% del Massimale medesimo, delle spese legali sostenute per assistere e difendere l'Assicurato in caso di Sinistro per colpa grave.

Per l'elenco completo delle esclusioni si rinvia al testo di polizza.

qualunque motivo venga sospeso o radiato dall'Albo professionale o licenziato per giusta causa;

- ✗ I fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere o richieste di risarcimento fatte valere al di fuori dei limiti territoriali convenuti;
- ✗ I danni che siano imputabili ad una totale assenza del consenso informato;
- ✗ I danni derivanti dall'impiego per scopi non terapeutici di farmaci stupefacenti somministrati o prescritti dall'Assicurato;
- ✗ I danni derivanti da ingiuria o diffamazione;
- ✗ Le conseguenze relative a obbligazioni di natura fiscale o contributiva, multe, ammende, indennità di mora e altre penalità o sanzioni che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell'Assicurato, oppure relative ai cosiddetti danni di natura punitiva o di carattere esemplare (*punitive or exemplary damages*);
- ✗ I danni alle cose mobili e immobili che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli animali se l'Assicurato è medico veterinario.

Per l'elenco completo delle esclusioni si rinvia al testo di polizza.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sotto limite di €500.000 per sinistro e in aggregato in relazione a Danni e Perdite patrimoniali che abbiano origine e siano connessi con l'esercizio di funzioni di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale, aziendale e non propriamente attinenti all'attività professionale sanitaria.
- ! In caso di Responsabilità Solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la società risponde soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.
- ! La Società non è obbligata per Richieste di risarcimento fatte valere, in sede giudiziale, arbitrale o extragiudiziale, in Paesi diversi dall'Italia, salvo che mediante delibazione di dette sentenze in base alle norme vigenti dello Stato Italiano.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per le Richieste di risarcimento originate da fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere in qualsiasi Paese dell'Unione Europea per conto dell'azienda di appartenenza.
- ✓ E' condizione essenziale per l'operatività dell'Assicurazione che le pretese dei danneggiati e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano fatte valere in Italia.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto l'Assicurato ha l'obbligo di fornire dichiarazione veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni non veritiere inesatte o le reticenze, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della Polizza.
- Dare immediato avviso agli Assicuratori dei cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato.
- In caso di sinistro l'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la coesistenza di altre assicurazioni.
- In caso di una "Circostanza di Sinistro" e una "Richiesta di Risarcimento" l'Assicurato deve denunciare i sinistri entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.
- Senza il previo consenso scritto della Società, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire, o liquidare Danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.
- La denuncia del sinistro va fatto al Coverholder dei Lloyd's Golinucci Srl – info@golinucci.it – con la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per la Società.



Quando e come devo pagare?

- Il premio deve essere pagato al Coverholder dei Lloyd's Golinucci Srl, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori.
- Il mezzo di pagamento è definito dalla normativa vigente al momento dell'emissione del contratto di assicurazione.
- Il Premio deve essere pagato al momento dell'emissione del contratto di assicurazione e comunque non oltre la data di decorrenza dello stesso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- Il Periodo di Assicurazione ha inizio dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato e/o nella Scheda di Copertura se il premio è stato pagato, altrimenti ha inizio dalle ore 24 del giorno del pagamento.
- Solo ed esclusivamente in caso di rinnovo della copertura, se l'Assicurato non paga il premio convenuto, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del novantesimo giorno dopo quello della data di scadenza stabilita per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
- La polizza ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta, non essendo previsto il tacito rinnovo o la tacita proroga.



Come posso disdire la polizza?

- Non essendo previsto un rinnovo tacito, il contratto cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.